

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di

ARESTI Angelo, nato a Narcao il 20/3/1965, residente in Sant'Anna Arresi (CI) Via Giudicessa Adelasia n. 6, C.F. RSTNGL65C20F841F;

TOLU Agostino, nato a Domusnovas il 23/9/1953 e ivi residente, C.F. TLOGTN53P23D334P, rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Tomba e Andrea Pasquale Cannas, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cagliari Via Alghero n. 54; PEC: avvocato.tomba@pec.it.

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25934 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Annalisa Lombardini, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio e il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Valeria Motzo e gli avvocati Davide Tomba e Andrea Pasquale

Cannas.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 5 aprile 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor ARESTI Angelo, e il signor TOLU Agostino, per vederli condannare in solido al risarcimento, in favore di IGEA S.p.A., della somma di euro 1.274,92, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che in data 29 giugno 2017 è pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 129 delle disp. att. c.p.p., copia della richiesta di rinvio a giudizio datata 24 marzo 2017 formulata con riguardo al procedimento penale n. 649/13 mod. 21, che ha visto coinvolti diversi dipendenti della società IGEA S.p.A. (società *in house* della Regione Sardegna e dalla stessa totalmente partecipata) e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, e dalla quale è emersa una situazione di diffusa illegalità rilevante ai fini del danno all'Erario per fatti di peculato (art. 314 c.p.) e di truffa conseguente ad ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 640, commi 1 e 2 c.p. e 55 quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001), nonché per danno all'immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione di appartenenza. La Procura, con successivo decreto ha delegato alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, Sezione Danni

Erariali, lo svolgimento di approfondimenti istruttori al fine di ricostruire le condotte delittuose come emerse dalle indagini penali e di quantificare il danno arrecato a IGEA S.p.A. e al Parco Geominerario, i cui esiti erano stati compendati nella segnalazione di danno del 24 febbraio 2022 prot. n. 32281.

Evidenzia che, con successivo decreto n. 79/2022, la Guardia di Finanza è stata delegata a notificare ai presunti responsabili del danno all'Erario gli atti di costituzione in mora, e che, con particolare riguardo ai signori ARESTI Angelo e a TOLU Agostino la predetta notifica si è perfezionata in data 11 marzo 2022.

Espone che, con ulteriore decreto n. 105/2022, la Guardia di Finanza è stata delegata ad acquisire notizie aggiornate sullo stato del procedimento penale pendente e che gli esiti di tali accertamenti sono stati comunicati con nota del 22 febbraio 2022 prot. n. 67993.

La Procura riferisce che a seguito della notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. (in data 24/10/2022 per TOLU e in data 27/10/2022 per ARESTI), il signor Angelo ARESTI non ha fatto pervenire alcun riscontro; il signor Agostino TOLU ha depositato le proprie deduzioni difensive in data 7/12/2022, senza chiedere di essere sentito in audizione, con le quali ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, ed ha chiesto l'archiviazione del procedimento di responsabilità, anche in ragione del fatto che, in sede penale, per il capo di imputazione contestato anche quale fatto che arrecato danno all'Erario, è intervenuta in data 15/11/2022 sentenza del Tribunale di Cagliari di non doversi procedere per intervenuta

prescrizione del reato.

Rappresenta che, in considerazione delle deduzioni difensive formulate dall'invitato e da altri soggetti coinvolti in paralleli procedimenti di responsabilità, si è ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del c.g.c., ad un supplemento istruttorio, dei cui esiti sono stati informati i convenuti, e che il materiale probatorio acquisito, anche in sede di supplemento istruttorio, non ha consentito di superare i motivi di addebito.

La Procura riferisce che dagli accertamenti condotti è emerso che il signor ARESTI, all'epoca dei fatti dipendente di IGEA S.p.A. con la qualifica di operaio, ha fatto attestare al proprio medico di famiglia nel mese di dicembre 2013 la sussistenza di uno stato di malattia in realtà inesistente, procurandosi l'ingiusto profitto della retribuzione comunque percepita. In particolare, dalla telefonata intercettata in data 2/12/2013 è emerso che il signor ARESTI, avendo esaurito le ferie cui aveva diritto, ha rappresentato al suo superiore gerarchico Agostino TOLU, responsabile delle Servizio Area Mineraria 2, l'intenzione di assentarsi comunque dal lavoro fruendo di alcuni giorni di malattia falsamente attestata. Riferisce, inoltre, che sono stati accertati 4 giorni di malattia dal 2 al 6 dicembre 2014 (il giorno 4 era festivo). Afferma che dalle assenze ingiustificate del signor ARESTI è derivato un danno ad IGEA S.p.A. di euro 274,92, pari alle indebite retribuzioni percepite senza prestare attività lavorativa.

Ad avviso della Procura la condotta illecita posta in essere dal signor ARESTI ha comportato anche un danno all'immagine di IGEA S.p.A., in quanto, nel caso di falsa attestazione dello stato di malattia – ai

sensi degli artt. 55 quater e 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 – il lavoratore dipendente è obbligato a risarcire, oltre al danno patrimoniale, anche il danno all'immagine il cui ammontare è rimesso alla valutazione equitativa del Giudice.

Sottolinea che, per quel che concerne la quantificazione del danno all'immagine, occorre procedere in via equitativa utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita), i parametri del *clamor fori*, della gravità oggettiva della condotta illecita posta in essere, della spregiudicatezza dimostrata nel fingere uno stato di malattia per fruire indebitamente di giorni di assenza retribuiti, e dell'intensità del dolo finalizzato alla violazione dei doveri del proprio ufficio, anche in concorso con altri dipendenti. Asserisce, pertanto, che la predetta componente di danno possa essere quantificata in euro 1.000,00, salvo un'eventuale differente determinazione in sede di giudizio.

Afferma che il danno complessivo, così come sopra determinato, pari a euro 1.274,92 (euro 274,92 + euro 1.000,00) è da ricondurre alla condotta dolosa posta in essere dal signor Angelo ARESTI, che deve essere chiamato a risponderne, e che il predetto danno deve essere contestato, a titolo di concorso doloso, in solido con il signor ARESTI, anche al signor Agostino TOLU, responsabile delle Servizio Area Mineraria 2 e superiore gerarchico di ARESTI, che, informato dell'intento fraudolento perseguito dal predetto, lo ha rafforzato avallandolo e,

addirittura, suggerendo di interrompere la falsa malattia per un giorno, in quanto la stessa si sarebbe accavallata ad un giorno festivo retribuito, per poi riprenderla nei giorni seguenti.

Rappresenta che il procedimento penale a carico degli odierni convenuti per i fatti in esame si è concluso con la sentenza del Tribunale di Cagliari I Sezione Penale n. 3156/2022 depositata il 17/11/2022 con cui è stato statuito il non doversi procedere per i reati ascritti di cui agli artt. 640 commi 1 e 2, n. 1 del c.p. e 55 *quinqüies* comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Il signor Agostino TOLU si è costituito in giudizio con il ministero dagli avvocati Davide Tomba e Andrea Pasquale Cannas, depositando memoria difensiva in data 23 novembre 2023, con la quale, in via preliminare, eccepisce la prescrizione della pretesa attorea, rappresentando che il presente giudizio è strettamente collegato alle indagini della Procura della Repubblica di Cagliari, esitate nel deposito dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415 bis* c.p.p., nel quale i fatti oggi contestati sono compiutamente descritti e di cui la stampa locale ha dato ampio conto, con l'indicazione, altresì, dei nominativi dei presunti autori, tra i quali il signor Agostino TOLU. Sottolinea che la Procura attrice ha acquisito - sin dal gennaio 2016 - notizia del presunto danno erariale, provvedendo, tuttavia, solo alla fine del 2021, a delegare lo svolgimento di approfondimenti istruttori alla Guardia di Finanza, la cui attività è fondata essenzialmente sull'esame degli atti e delle risultanze del citato procedimento penale e, in particolare, sulla "*annotazione redatta il 23/12/2015*", che, secondo la

stessa Guardia di Finanza “*describe compiutamente e riepiloga tutte le condotte delittuose oggetto di contestazione*”, perfettamente sovrapponibili a quelle contestate in questa sede dalla Procura contabile. Afferma che la tempestiva acquisizione da parte della Procura attrice degli articoli di stampa, dimostra - senza alcun dubbio - la conoscenza del presunto danno erariale e quindi la decorrenza del relativo termine prescrizionale, considerato, inoltre, che il timbro di protocollo apposto alla data della medesima acquisizione oltre ad indicare il giorno di avvenuta ricezione (26 gennaio 2016), riporta altresì il numero del procedimento presso la Procura Regionale (V2016/00159), corrispondente a quello indicato nei successivi atti di indagine esitati. Gli atti con i quali la stessa attrice ritiene di avere interrotto i termini di prescrizione sono stati, quindi, notificati quando il termine prescrizionale era inesorabilmente spirato.

Rappresenta che “*deve ritenersi ininfluyente la circostanza della omessa comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. dell’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. al Procuratore della Corte dei conti*”, in quanto la Procura contabile - nella fattispecie - aveva comunque acquisito aliunde la notitia damni.

Rappresenta che nella fattispecie in esame, IGEA S.p.A. sin dalle prime fasi delle indagini, aveva piena conoscenza del procedimento penale e dei suoi sviluppi, in quanto parte offesa ed avendo conferito apposita procura speciale a difensore per sua tutela nel detto procedimento, e non ha posto in essere alcuna iniziativa a tutela dei propri diritti, come risulta per *tabulas* dalla citata relazione della Guardia

di Finanza prot. n. 32281 del 24.2.2022.

Per quanto concerne il merito delle contestazioni della Procura, la difesa del signor TOLU, rimarca che la chiamata in giudizio è interamente basata sulla relazione della Guardia di Finanza, a sua volta fondata sulle indagini del giudizio penale, che costituiscono mere ipotesi investigative, inidonee in quanto tali a supportare la richiesta di condanna, sottolineando che, nel relativo giudizio penale, innanzi al Tribunale Collegiale di Cagliari, l'imputazione conforme a quella contestata nel presente giudizio per la truffa aggravata asseritamente perpetrata ai danni della IGEA S.p.A. (capo k del decreto di rinvio a giudizio) si è definita con sentenza del 15.11.2022 che ha statuito il “*non doversi procedere per intervenuta prescrizione*”, senza che l'accusa penale rivolta al signor TOLU abbia trovato riscontri dibattimentali.

La difesa evidenzia che non sempre il lavoratore, che non sia pienamente idoneo al lavoro può permettersi di usufruire di giorni di malattia, sebbene dovutigli, in quanto il datore di lavoro ne pretende comunque la presenza in servizio per esigenze aziendali.

Afferma che non può imputarsi al signor TOLU l'inesistenza della malattia certificata all'ARESTI dal proprio medico curante e motivo di giustificazione della sua assenza dal lavoro, in quanto l'odierno convenuto non suggerisce al proprio collega di procurarsi una certificazione medica falsa, bensì di rivolgersi al suo medico curante per farsene rilasciare due diverse, in cui vengano indicati giorni di cura più brevi (2+2) per poter così usufruire del giorno festivo.

Sottolinea che la procura attrice non ha svolto alcuna indagine in

ordine alla certificazione medica presentata dal signor ARESTI a giustificazione della sua assenza dal lavoro e che detta certificazione non risulta acquisita agli atti del procedimento penale.

Con riguardo al profilo soggettivo della condotta, la difesa afferma che, nel caso in esame, il signor TOLU non ha agito con dolo, non essendoci alcuna dimostrazione che abbia agito in consapevole violazione di norme di legge ed abbia avuto anche la specifica volontà di produrre l'evento dannoso.

Richiama le disposizioni di cui all'art. 51, comma 7, D. Lgs. n. 174/2016 e all'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, ai sensi delle quali presupposto per la proponibilità dell'azione di danno all'immagine della pubblica amministrazione è la pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna. Afferma che l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione preclude in ogni caso la pretesa di danno all'immagine della pubblica amministrazione nei confronti del signor Agostino TOLU.

Chiede, pertanto, nel merito, di respingere le avverse domande, assolvendo il TOLU da ogni addebito; in subordine, di accertare l'effettivo danno, con ogni conseguenziale pronuncia sul *quantum debeatur* e/o limitare comunque - escluso il dolo - la condanna del convenuto, nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito; con tutte le conseguenti statuizioni, anche in ordine alle spese di giustizia.

L'atto di citazione è stato notificato al signor Angelo ARESTI, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito in data 4 maggio 2023 della copia nella casa comunale e affissione dell'avviso alla porta del destinatario nel luogo di residenza. L'avviso a mezzo di R.A.R. risulta

ritirato dal figlio dal destinatario alla data del 9 maggio 2023. Il signor Angelo ARESTI non si è costituito in giudizio.

La causa è stata discussa all'udienza del 14 dicembre 2023, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha insistito per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che, nei casi di occultamento dei fatti dannosi, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della scoperta degli stessi, sussistendo un impedimento giuridico a esercitare l'azione di responsabilità erariale. Ha evidenziato che, quando i fatti dannosi hanno anche una rilevanza penale, il momento in cui detti fatti acquisiscono caratteri di specificità e concretezza coincide con il momento in cui interviene una richiesta di rinvio a giudizio in sede penale. Ha affermato che l'apertura del fascicolo istruttorio non coincide con l'acquisizione di una notizia specifica e concreta di danno. Ha sostenuto che il *dies a quo* non può essere anticipato in virtù dell'esistenza di notizie di stampa che trattavano della vicenda, per la natura stessa della notizia di stampa, che non presenta quei caratteri di affidabilità e di attendibilità che possono rendere la notizia di danno specifica e concreta. Per quanto riguarda le eccezioni nel merito, la Procura ha affermato che non vi sarebbero dubbi che il signor ARESTI, in questo giudizio contumace, nel corso della telefonata ha affermato di aver terminato le ferie e di doversi assentare, che i due soggetti raggiungono un accordo e che il subordinato ottiene l'appoggio del proprio superiore gerarchico, suggerendogli addirittura di interrompere la malattia nel giorno festivo che cadeva a metà della settimana. Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in

atti, con la precisazione che il danno all'immagine può essere azionato autonomamente, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

L'avvocato Cannas ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che l'articolo 415 bis, relativo alla comunicazione di chiusura delle indagini preliminari, comporta anche il venir meno del presupposto dell'occultamento doloso. Essendo chiuse le indagini, ed essendo stata data dalla stampa rilevanza alla vicenda, nessun occultamento doloso potrebbe ravvisarsi a quella data, in quanto la condotta era assolutamente conoscibile da parte della Procura in modo specifico e concreto. Ha richiamato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla pagina 14, punto K, sottolineando che l'addebito della Procura della Repubblica è assolutamente identico a quello mosso dalla Procura erariale. Ha evidenziato che la società in house, con la nomina dell'avvocato all'interno del procedimento penale, ha potuto acquisire anche conoscenza della chiusura delle indagini, e che, anche nei confronti dell'Amministrazione, da quel momento decorrono i termini per la maturazione della prescrizione. Per quanto concerne il danno all'immagine, l'avvocato Cannas ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 16 giugno 2023, che avrebbe posto una pietra tombale sulla prospettazione della Procura: laddove non sia intervenuta una condanna penale non può muoversi al convenuto alcun addebito con riferimento al danno all'immagine dell'Amministrazione. Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui agli scritti difensivi.

L'avvocato Tomba, con riferimento alla conversazione intercettata,

ha affermato che il signor ARESTI, che aveva già deciso di assentarsi per malattia a causa di problemi di salute, ha chiesto al proprio superiore se, assentandosi, potesse creare dei problemi, ricevendo la risposta che poteva assentarsi. Ha sottolineato che manca, nella ricostruzione della Procura, la dimostrazione della falsità del certificato medico. Ha insistito per l'assoluzione del signor TOLU.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

1.1 Contumacia

In via pregiudiziale, non essendosi il convenuto Angelo ARESTI costituito in giudizio, si osserva che l'atto di citazione e l'annesso decreto di fissazione dell'odierna udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al signor Angelo ARESTI. La ritualità della notificazione implica che debba darsi atto della contumacia del convenuto senza che sia necessario disporre la rinnovazione della notificazione e la fissazione di una nuova udienza, come previsto dall'art. 93, comma 1, del codice della giustizia contabile per l'ipotesi (non ricorrente nella specie) di vizio che importi la nullità della notificazione della citazione.

1.2 Prescrizione

In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal signor Agostino TOLU, in ragione del fatto che è decorso più di un quinquennio dai fatti in contestazione, ovvero dalla loro conoscenza o conoscibilità oggettiva, e non si versa in ipotesi di occultamento doloso del danno.

La Procura ha sostenuto, in merito, che nell'ipotesi oggetto dell'attuale azione, trattandosi di vicende costituenti reato, troverebbe applicazione la regola, enunciata da consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non sarebbe sufficiente, per il decorso del termine, che il danno si sia verificato, occorrendo che esso sia concretamente disvelato nelle sue componenti soggettive ed oggettive, per mezzo di indagini mirate, volte all'esercizio dell'azione penale e, dunque, sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio.

Nell'affrontare la questione devono essere preliminarmente richiamati i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, secondo i quali per il ... *danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato* ... (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 22-09-2017, n. 22059; negli stessi termini, Cass. civ., Sez. II, 7-04-2016, n. 6747; Cass. civ., Sez. III, 18-07-2013, n. 17572).

Con specifico riguardo alla vicenda in rassegna, deve osservarsi che la Procura erariale ha riversato agli atti alcune notizie pubblicate sui quotidiani locali in data 16 gennaio e 17 gennaio 2016, e all'epoca acquisite come da timbro di protocollo del 26 gennaio 2016 apposto sulle stesse, con numero di procedimento V2016/00159, e che a detto identificativo fa riferimento il decreto adottato dal Pubblico Ministero in data 21.12.2021, concernente "*Delega istruttoria ex art. 56 D. Lgs. n. 174/2016*", con il quale è stato demandato alla Guardia di Finanza

l'accertamento di taluni aspetti delle fattispecie inerenti al rinvio a giudizio (trasmesso dalla Procura penale, in data 29 giugno 2017), per quanto atteneva all'esatta determinazione del danno arrecato da ciascun dipendente IGEA, con riguardo alle condotte appropriative di beni e ai fenomeni di assenteismo, che erano oggetto di imputazione.

Deve dirsi, inoltre, con specifico riguardo ai contenuti delle notizie di stampa, che in tutti gli articoli allegati in atti si riporta per esteso della intervenuta conclusione delle indagini penali, ai sensi dell'art. 415 *bis* del c.p.p., nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui gli odierni convenuti, con riguardo alle ipotesi delittuose addebitate, relative al peculato per beni di eterogenea natura - auto di servizio, gasolio, materiale vario - nonché all'indebita erogazione di indennità (quale quella di sottosuolo) e all'assenteismo di numerosi dipendenti, per falsa attestazione delle presenze. Nei medesimi articoli trova, altresì, menzione l'adozione, in data 15 dicembre 2014, da parte del Tribunale di Cagliari, di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni dipendenti per i quali sono state sommariamente delineate condotte illecite che avevano determinato le gravi misure restrittive personali per gli indagati. Nel provvedimento si dà conto dell'ampio quadro investigativo emergente dalle comunicazioni di reato trasmesse dai Carabinieri di Iglesias e degli elementi probatori dagli stessi raccolti (intercettazioni, esiti di osservazioni e di perquisizioni), posti a fondamento non solo delle successive fasi penali, ma anche dell'odierno procedimento, in quanto acquisite dal Requirente a seguito della trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio, da parte del Pubblico Ministero penale, ai sensi dell'art.

129 disp. att. c.p.p.

Deve evidenziarsi, inoltre, che la Guardia di Finanza, in adempimento della delega istruttoria del 21.12.2021, ha elaborato la propria informativa sulla base di dette risultanze investigative, riepilogando i comportamenti, come accertati con le articolate indagini penali, a carico dei soggetti coinvolti, ed espletando verifiche riguardanti esclusivamente i contenuti caratteristici ai fini erariali, quali l'ammontare del valore dei beni oggetto di indebita appropriazione e delle retribuzioni indebitamente percepite dai dipendenti a causa di false attestazioni della propria presenza in servizio e di prestazioni lavorative mai effettuate.

Il Collegio ritiene, pertanto, che *sin dalle divulgazioni giornalistiche, che davano conto dell'avviso di conclusioni indagini, erano palesi tutti i caratteri primari delle fattispecie di danno, ai fini della loro conoscibilità oggettiva, necessitando i profili specificamente indagati dalla Procura – valore di alcuni beni e importo delle retribuzioni indebite percepite – di meri approfondimenti, che, rispetto alle risultanze investigative raggiunte dalla polizia giudiziaria, avrebbero potuto essere compiuti a prescindere dalla richiesta di rinvio a giudizio. La manifesta illiceità del fenomeno emergeva distintamente dagli articoli in questione e, soprattutto, dai provvedimenti in essi richiamati (di custodia cautelare e di avviso conclusioni indagini), già acquisibili, non in termini sommari ed incerti, ma con un grado di comprensibilità e con un livello di definizione idonei a consentire l'immediato avvio dei poteri facenti capo all'Ufficio requirente. Sul punto, per altro, questo Collegio intende porsi in continuità con quanto già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte,*

secondo cui la decorrenza della prescrizione non potrebbe essere ancorata all'insorgere di una conoscenza analitica del danno, atteso che in tal caso si configurerebbe una non consentita dilatazione temporale dei termini in questione, lesiva del basilare principio della certezza del diritto (Sez. giur. Piemonte, n. 273/2020). Alla stregua di tali considerazioni, non potrebbe essere attribuito al rinvio a giudizio o anche solo alla sua richiesta un effetto di disvelamento, rispetto a fatti delittuosi come puntualmente venuti alla luce con gli atti investigativi posti a fondamento dell'azione, di cui è stata data ampia notizia nella stampa, pienamente disponibili ai fini probatori, quanto meno, a far data dal provvedimento di cui all'art. 415 bis c.p.p., avendo già subito, a quel momento, la discovery penale; ciò anche prescindendo dalla previsione di cui all'art. 58, comma 1, c.g.c., in vigore a seguito dell'approvazione del codice di giustizia contabile (d. lgs n. 174 del 2016), che avrebbe comunque consentito al Pubblico Ministero di chiedere all'autorità giudiziaria l'invio di atti e documenti dalla stessa detenuti, anche se coperti da segreto istruttorio. In definitiva, l'esordio della prescrizione non può essere trasposto al momento individuato dalla Procura contabile, poiché, prima di quella data e almeno sin dalla diffusione tramite i media dell'emissione dell'avviso conclusione indagini, ex art. 415 bis c.p.p., di cui si era avuta tempestiva conoscenza, erano disponibili tutti gli elementi per fondare una ragionevole e ponderata valutazione sulla sussistenza di fatti pregiudizievoli, rispetto ai quali avviare le attività finalizzate alla puntuale verifica delle eventuali ulteriori condizioni per l'esercizio dell'azione (Sez. II App. n. 395 del 2021). (cfr. - su fattispecie analoga -

Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. n. 24 del 2024; id. sent. 29 del 2024).

Anche con riguardo ai profili di conoscenza o di conoscibilità dal lato dell'Amministrazione danneggiata, è da escludere che nella vicenda si sia realizzata una situazione impeditiva della possibilità di avvedersi degli eventi secondo gli ordinari canoni di diligenza, anche in ragione del limitato contesto territoriale in cui la società era chiamata a operare, del clamore mediatico assunto dalla vicenda e dei gravi provvedimenti restrittivi intervenuti nei confronti di alcuni dipendenti.

Sul punto, il Collegio è dell'avviso che non possa porsi in dubbio che sin dall'intervento del provvedimento cautelare, che aveva raggiunto dipendenti e vertici, l'ente fosse messo nella condizione di avere cognizione delle illecite condotte, essendo stata per altro preclusa, di fatto, agli stessi indagati, per via della misura di restrizione personale, l'attività connessa al rapporto di servizio o di impiego. (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. n. 24 del 2024, cit.).

La Sezione reputa, pertanto, che, nel caso all'esame, il *dies a quo* della prescrizione debba essere individuato nella pubblicazione (nel gennaio 2016) degli articoli di stampa, formalmente acquisiti dalla Procura erariale nell'ambito del procedimento istruttorio in data 26 gennaio 2016, e che non possa attribuirsi valore interruttivo agli atti di costituzione in mora del P.M., intervenuti in data 9 e 11 marzo 2022, e dunque, oltre il quinquennio dal momento di decorrenza individuato.

Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del signor Agostino TOLU deve essere accolta con conseguente

proscioglimento dagli addebiti formulati.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi proposti dalle difese del signor Agostino TOLU.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016, con riguardo alla posizione del signor Agostino TOLU, essendo stato definito il giudizio decidendo solo questioni preliminari, sussistono i presupposti per compensare le spese.

2. Del merito della causa.

Per quanto concerne, invece, la posizione del signor Angelo ARESTI, contumace nell'odierno giudizio, deve osservarsi che le prospettazioni della Procura non trovano completo supporto nella documentazione in atti.

La Procura afferma che il signor ARESTI, all'epoca dei fatti dipendente di IGEA S.p.A. con la qualifica di operaio, ha fatto attestare al proprio medico di famiglia nel mese di dicembre 2013 la sussistenza di uno stato di malattia in realtà inesistente, procurandosi l'ingiusto profitto della retribuzione percepita, producendo quale unica prova la trascrizione di una intercettazione telefonica effettuata in data 2/12/2013, dal cui tenore, ad avviso del Collegio, non emergono elementi univoci, se non l'intenzione di assentarsi dal lavoro fruendo di alcuni giorni di malattia.

La Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, con recente sentenza (n. 357/2023), ha evidenziato che *l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario, il quale richiede che il*

passaggio dal fatto probatorio (fonte e contenuto della prova) al fatto da provare venga giustificato rendendo esplicito il criterio di valutazione che si esprime nella massima di esperienza (regola di inferenza) adottata. Poiché, nella valutazione della prova indiziaria, manca una forza argomentativa che possa definirsi deduttivamente incontrovertibile, il sistema ordinamentale pone una generica affermazione di sfiducia nei giudizi basati su legami logici eccessivamente deboli come quelli delle congetture plausibili ma considerate isolatamente. Precisati i tratti distintivi che connotano questo tipo di prova, il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: 1) il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione di ciascun indizio isolatamente considerato; 2) il secondo momento del giudizio di valutazione è costituito da un esame globale e unitario del quadro indiziario tendente a dissolverne la relativa ambiguità (quae singula non probant, simul unita probant), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova del fatto.

Nel caso all'esame, peraltro, la Procura non fornisce adeguata prova né del fatto che siano stati chiesti quattro giorni di malattia dal 2 al 6 dicembre 2014, né della circostanza che la malattia sia stata falsamente attestata, non essendo stata reperita in atti alcuna documentazione provante le assenze per malattia, né copia del certificato medico

asseritamente falso.

Deve dirsi, pertanto, che non risulta adeguatamente provata né la sussistenza di un danno patrimoniale derivato ad IGEA dalle asserite assenze ingiustificate del signor ARESTI, né, conseguentemente, di un danno all'immagine della Società, venendo a mancare il presupposto della falsa attestazione dello stato di malattia.

Conseguentemente, il signor Angelo ARESTI deve essere mandato assolto dalla domanda attorea.

Nulla per le spese nei riguardi del convenuto non costituito.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando

- dichiara prescritta l'azione di responsabilità promossa dalla Procura regionale nei confronti del signor Agostino TOLU; spese compensate;
- assolve il signor Angelo ARESTI; nulla per le spese.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13/02/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus